

STATUTO della
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

Approvato dalla
Assemblea Generale dei Delegati
Roma - 5 febbraio 2004

STATUTO

DELLA LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE

Capo I – Costituzione e scopi

Art.1 - Costituzione e scopi

Scopo della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop) è di agire per la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, fondata sui principi della Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI).

La Legacoop opera per lo sviluppo e il potenziamento del movimento cooperativo indirizzando le associate ad adempiere - senza discriminazione per le opinioni politiche, per l'appartenenza etnica e le fedi religiose dei suoi membri - la funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dalla Costituzione della Repubblica.

Legacoop sostiene il processo di integrazione europea e si impegna per lo sviluppo dei rapporti con le altre organizzazioni cooperative dei Paesi aderenti all'Unione al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita delle cooperative in Europa e valorizzare la peculiarità dell'esperienza italiana.

La Legacoop svolge le sue funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle imprese associate ed è competente ad esercitare la vigilanza sugli Enti cooperativi, riconosciute dall'art. 4 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni.

Per il perseguimento dei propri scopi la Legacoop mantiene costanti rapporti con le altre Associazioni cooperative nazionali e internazionali e con le organizzazioni i cui scopi siano coincidenti o compatibili con i propri.

La Legacoop aderisce all'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI), ne attua gli scopi in ogni sua istanza affinché l'ACI sia la rappresentante universale delle organizzazioni cooperative

Art.2 – Valori e principi della Legacoop

I riferimenti generali, principi di comportamento e di relazione validi per l'intero Movimento sono rappresentati e specificati dalla Carta dei Valori Guida .

Art.3 – Compiti e assetto istituzionale della Legacoop

La Legacoop Nazionale si propone di:

- a. promuovere la cultura e la pratica della cooperazione, con particolare riguardo alle zone del Paese ove la cooperazione è meno presente;
- b. esercitare le funzioni di sorveglianza sugli Enti associati previste dalla legge o stabilite dagli stessi Enti associati;
- c. rappresentare gli Enti associati per favorirne lo sviluppo imprenditoriale e l'accreditamento sociale;
- d. elaborare, promuovere e sostenere iniziative legislative e regolamentari a vantaggio delle cooperative e dell'istanza mutualistica;
- e. stipulare contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f. sviluppare le relazioni tra gli Enti associati per aumentarne i vantaggi;
- g. intervenire a richiesta nelle controversie tra gli Enti associati;
- h. rendere accessibili agli Enti associati i migliori servizi professionali e di assistenza;
- i. realizzare e favorire le attività di studio, ricerca, insegnamento, formazione, documentazione riguardanti la cooperazione nelle sue differenti manifestazioni e conservazione del materiale storico e archivistico, tramite anche le strutture appositamente costituite;
- j. concorrere alla diffusione internazionale della cooperazione e al miglioramento delle relazioni tra i movimenti cooperativi dei diversi Paesi, con particolare riguardo ai Paesi meno sviluppati;
- k. concorrere alla integrazione nella società italiana di cittadini extra comunitari e favorirne la partecipazione alle imprese cooperative;
- l. assicurare un costante e crescente contributo della cooperazione alla soluzione delle grandi questioni sociali ed economiche, quali il funzionamento dei mercati, l'innovazione delle imprese, l'integrazione sociale, la sostenibilità ambientale, le pari opportunità.

Legacoop si articola su due livelli istituzionali, Legacoop Nazionale e Legacoop Regionale e, coerentemente con il principio di sussidiarietà e complementarietà, con articolazioni territoriali e specialistiche di settore.

Art.4 -Divieto di svolgimento di attività economiche

La Legacoop e le strutture territoriali e di settore di cui ai successivi articoli 29 e 31 i non possono svolgere attività economiche ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 86 del 21/3/88 convertito in legge n. 160 del 20/5/88.

La capacità della Legacoop deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate per legge o per Statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli.

Art.5 - Sede

Legacoop Nazionale ha la sua sede in Roma, e può istituire delegazioni e uffici nelle località italiane ed estere in cui particolari condizioni ne richiedano la istituzione.

Art.6 - Organo ufficiale di stampa della Legacoop

Organo ufficiale della Legacoop è "Cooperazione Italiana".

Art.7 - Adesione alla Legacoop

Possono aderire alla Legacoop Nazionale:

- a. tutte le società cooperative, le mutue, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso;
- b. gli Enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi della Legacoop;
- c. le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri Enti associati.

La Direzione, può accettare inoltre l'adesione:

- a. di società a partecipazione minoritaria di Enti cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità della Legacoop;

- b. di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse ovvero altri Enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità
- c. di società non cooperative, purchè abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

Gli Enti che non hanno la forma della società cooperativa mutualistica sono tenuti ad osservare il presente Statuto, nonché i Regolamenti e le deliberazioni prese dalla Legacoop, ad eccezione di quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 8 dello Statuto.

L'adesione alla Legacoop da parte degli Enti di cui ai precedenti commi, ove non sia stabilita dal loro Statuto, deve essere richiesta con delibera dal rispettivo organo competente.

L'accettazione è deliberata dalla Presidenza e ratificata dalla Direzione nella sua prima riunione. L'atto di adesione alla Legacoop si perfeziona ed acquista efficacia a ogni effetto solo al momento in cui la Legacoop comunica all'ente il numero di iscrizione assegnatogli.

La sola forma di adesione alla Legacoop è quella diretta.

Per il recesso o l'esclusione si applicano le norme dell'art. 24 del Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dalla Direzione secondo la procedura definita in apposito Regolamento.

Gli Enti aderenti che recedono o sono esclusi dalla Legacoop o che comunque cessino di farne parte non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul suo eventuale patrimonio.

Art.8 - Obblighi degli associati

L'adesione alla Legacoop obbliga gli Enti associati all'osservanza delle disposizioni statutarie, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Legacoop, nonché all'osservanza dei seguenti adempimenti:

- a. rispetto dei principi generali della cooperazione, degli indirizzi contenuti nella Carta dei Valori Guida e delle disposizioni di cui al presente Statuto;
- b. adozione del Bilancio Sociale Cooperativo;

- c. pagamento dei contributi associativi annuali ai sensi del successivo art. 20 punto e);
- d. invio dei bilanci annuali e relativi allegati, nonché delle informazioni statistiche richieste dalla Legacoop.

Gli Enti associati sono soggetti alle revisioni ordinarie disposte dalla Legacoop a norma delle leggi vigenti, fatte salve le disposizioni delle Regioni a Statuto speciale.

La Legacoop utilizzerà le informazioni e i dati degli associati – all'interno e verso terzi - esclusivamente per ragioni istituzionali e inerenti il rapporto associativo.

Art.9 –Inosservanza degli obblighi

In caso di comportamenti irregolari e/o di violazioni degli obblighi di cui all'Art. 8, nei confronti dell'Ente associato saranno adottati provvedimenti sanzionatori, ivi compresa l'esclusione dalla Legacoop, secondo le modalità previste da apposito Regolamento.

In particolare, il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, di cui al successivo art. 20 punto e), previa messa in mora dell'Ente associato inadempiente, comporta:

- a. la sospensione del diritto all'assistenza e la sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organi ai vari livelli;
- b. l'esclusione, trascorso il periodo di mora, dalla Legacoop Nazionale e dalle strutture territoriali, Regionali e settoriali.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Direzione.

La Presidenza, nei casi di particolare urgenza, può deliberare, sentito il Comitato dei Garanti, la sospensione dell'ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione.

Capo II – Organi della Legacoop

Art.10 - Organi della Legacoop

Sono organi della Legacoop:

- Il Congresso Nazionale;
- L'Assemblea Generale dei Delegati
- La Direzione;

- La Presidenza;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Comitato dei Garanti.

Art.11 - Congressi ordinari e straordinari

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.

Il Congresso è convocato in via straordinaria su iniziativa dell'Assemblea Generale *dei Delegati ogni volta che lo richiedano urgenti necessità della Legacoop.*

Art.12 - Modalità' di convocazione

L'avviso di convocazione del Congresso, il relativo ordine del giorno e il luogo dove sarà tenuto, approvati dalla Direzione, sono pubblicati nell'organo ufficiale della Legacoop almeno 60 giorni prima della data di convocazione.

I documenti congressuali sono pubblicati sull'organo ufficiale della Legacoop almeno trenta giorni prima della data di convocazione di cui al precedente comma.

In relazione e in preparazione dei Congressi ordinari e straordinari della Legacoop, le Legacoop Regionali devono indire i loro rispettivi congressi, secondo le modalità, con gli stessi temi ed entro i termini deliberati dalla Direzione.

Art.13 - Composizione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale é composto dai delegati eletti nei congressi dalle Legacoop Regionali e dai delegati dei consorzi e società di rilevanza nazionale, individuati da apposita delibera della Direzione, che definirà i criteri e le procedure.

E' in ogni caso garantita la prevalenza di delegati che siano espressione diretta delle cooperative.

Ogni Congresso Regionale elegge un numero di delegati determinato dal Regolamento apposito, che dovrà tenere conto del numero dei soci delle

cooperative aderenti, del fatturato e dei contributi associativi corrisposti, secondo i dati raccolti e i criteri stabiliti dalla Direzione nel Regolamento congressuale.

Il Congresso Nazionale si costituisce nella sede e data indicati nell'avviso di convocazione ed elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza, la Commissione per la verifica dei mandati, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.

Art.14 - Poteri del Congresso

Il Congresso Nazionale é l'organo sovrano della Legacoop. In particolare spetta al Congresso:

- a. approvare i documenti congressuali;
- b. determinare l'indirizzo generale dell'azione della Legacoop;
- c. eleggere la Direzione, il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. deliberare sullo Statuto e sulla Carta dei Valori Guida per le imprese cooperative.

Art.15 - Validita' delle riunioni e delle votazioni

Il Congresso é validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà dei delegati; in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.

Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Per deliberare sullo scioglimento della Legacoop Nazionale è necessaria almeno la presenza di quattro quinti dei delegati e il voto favorevole di tre quinti di essi.

Le elezioni degli organi di cui al punto c) del precedente articolo saranno effettuate normalmente a scrutinio segreto, salvo che il 90% dei delegati non si pronunci per il voto palese.

Art.16 – Assemblea Generale dei delegati

L'Assemblea Generale dei Delegati al Congresso Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso e nomina al suo interno un Presidente.

L'Assemblea può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo inalterati i rapporti tra le rappresentanze e secondo le indicazioni nominative delle relative istanze.

Alle riunioni della Assemblea partecipano di diritto i membri della Direzione Legacoop, del Comitato dei Garanti e dei Revisori dei Conti.

Le riunioni della Assemblea sono convocate, annualmente, dal Presidente dell'Assemblea Generale dei Delegati d'intesa con il Presidente della Legacoop.

L'Assemblea Generale dei Delegati deve inoltre essere convocata qualora lo richieda la Presidenza della Legacoop o un quinto dei componenti della Assemblea medesima o un terzo della Direzione della Legacoop.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Poteri dell'Assemblea Generale dei Delegati:

- Valutare il programma di attività predisposto dalla Direzione e il consuntivo di quello svolto;
- Ratificare, alla prima riunione utile, le cooptazioni e le decadenze decise dalla Direzione ed effettuare cooptazioni, in Direzione, in misura non superiore al 5%;
- Convocare, su richiesta di almeno i 2/3 dei suoi componenti, il Congresso straordinario della Legacoop;
- Modificare lo Statuto della Legacoop con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e ratificare a maggioranza semplice le modifiche allo Statuto richieste dal Ministero delle Attività Produttive e deliberate dalla Direzione.

Art. 17 - Direzione: composizione

La Direzione è eletta dal Congresso, che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei membri, di cui la maggioranza tra soci di cooperative o di rappresentanti di consorzi e società di carattere nazionale.

I membri eletti nella Direzione durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

La Direzione può sostituire i membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa.

Art 18 -Condizioni di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza

La Direzione definisce in apposito Regolamento i casi di decadenza, di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli.

I membri della Direzione che venissero a trovarsi nelle situazioni previste dal Regolamento successivamente alla loro elezione decadono automaticamente; la decadenza deve essere dichiarata dalla Direzione stessa.

La Direzione può dichiarare comunque la decadenza di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti.

Art. 19 – Riunioni della Direzione

La Direzione è convocata dal Presidente della Legacoop, di iniziativa della Presidenza, o, obbligatoriamente qualora lo richieda un terzo dei membri della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti. La Direzione delibera a maggioranza dei presenti, tranne nel caso vi siano disposizioni regolamentari diverse. Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Amministrativo partecipano alle riunioni della Direzione. La Direzione designa il segretario della riunione.

Art.20 - Poteri della Direzione

Spetta alla Direzione dirigere la Legacoop. Essa delibera sulle principali questioni che attengono all'indirizzo ed al funzionamento della Legacoop provvedendo in particolare a:

- a. approvare il programma di attività della Legacoop e verificarne la sua realizzazione, anche attraverso l'analisi della situazione e delle strategie dei settori, di concerto con le strutture settoriali;
- b. convocare il Congresso Nazionale e stabilirne l'ordine del giorno;

- c. eleggere il Presidente della Legacoop, uno o più Vice Presidenti, di cui uno Vicario, i restanti membri di Presidenza;
- d. approvare i rendiconti preventivi e consuntivi della Legacoop nei termini fissati dal successivo art. 28;
- e. stabilire le aliquote dei contributi associativi di concerto con gli organi direttivi delle strutture settoriali e Regionali e le rispettive quote di competenza;
- f. consentire che le Legacoop Regionali possano richiedere contributi associativi integrativi di quelli ordinari, in relazione a specifiche esigenze;
- g. consentire che le strutture settoriali possano richiedere una contribuzione aggiuntiva per specifiche finalità da valutare con le cooperative interessate;
- h. approvare i Regolamenti;
- i. deliberare la esclusione degli Enti associati e ratificare l'ammissione di nuovi deliberata dalla Presidenza;
- j. definire l'assetto generale della Legacoop, e le sue articolazioni Regionali ;
- k. sentiti gli Enti associati, istituire le strutture settoriali e formulare proposte motivate di ristrutturazione, fusione e scioglimento delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 29 del presente Statuto;
- l. istituire le Aree, di cui all'articolo 30 del presente Statuto;
- m. approvare il Regolamento organico dei dipendenti e i trattamenti economici e normativi;
- n. stipulare i contratti e accordi di lavoro di competenza della Legacoop e valutare i contratti e accordi di lavoro stipulati dalle Associazioni di settore, ai fini della loro coerenza con le politiche delle relazioni industriali della cooperazione;
- o. definire, con apposito Regolamento, modalità di consultazione degli associati sulle grandi questioni riguardanti le prospettive della cooperazione;
- p. istituire la Commissione per le politiche di pari opportunità;
- q. nominare il Direttore Amministrativo;

r. nominare il commissario ai sensi del successivo articolo 34;

La Direzione può nominare Commissioni di lavoro, nonché, al proprio interno, articolazioni funzionali a cui delegare proprie competenze.

Art. 21 -La Presidenza

La Presidenza è eletta dalla Direzione nel numero di membri fissato dalla medesima. Di essa fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed gli altri eventuali Vice Presidenti. Essa provvede a:

- a. curare l'amministrazione della Legacoop, la sua gestione ordinaria e l'esecuzione delle delibere della Direzione;
- b. Coordinare l'attività della Legacoop con quella delle strutture Regionali e settoriali;
- c. redigere i rendiconti consuntivi ed i conti preventivi e verificarne l'andamento ogni sei mesi;
- d. nell'ambito dei piani deliberati dalla Direzione, assumere nominare e licenziare dirigenti, impiegati e quadri definendone i compiti, determinandone gli emolumenti sulla base dell'apposito Regolamento;
- e. deliberare sull'ammissione degli Enti che ne fanno richiesta;
- f. stabilire l'indirizzo dei periodici della Legacoop, nominandone i Direttori;
- g. nominare i rappresentanti della Legacoop presso gli organismi consultivi statali e in tutti quegli organismi dei quali è chiamata a far parte.

Su proposta del Presidente la Presidenza attribuisce a singoli membri deleghe specifiche di attività.

Art.22 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della Legacoop, convoca la Direzione e la Presidenza e presiede le riunioni.

Firma gli atti ufficiali della Legacoop ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente dura in carica per un massimo di due mandati.

Art.23 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da un numero di membri effettivi e supplenti stabilito dal Congresso Nazionale.

Tra i membri effettivi viene eletto il Presidente.

I membri del Collegio durano in carica nel periodo tra l'uno e l'altro Congresso ordinario della Legacoop.

Il Collegio controlla l'amministrazione della Legacoop, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni della Direzione.

Nel caso in cui i membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art.24 -Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti, composto da un massimo di 9 membri, é eletto dal Congresso ed elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Comitato vigila sul funzionamento degli organi, sulla congruità delle attività associative e sui comportamenti individuali alle disposizioni e allo spirito del presente Statuto.

Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione alla ratifica dell'Assemblea Generale dei Delegati.

Quando tuttavia, nel periodo che intercorre tra l'uno e l'altro Congresso, venga a mancare la maggioranza dei membri eletti dal Congresso, l'Assemblea Generale dei Delegati provvede a nuova elezione dell'intero comitato.

Il Presidente e il Vice Presidente sono invitati alle riunioni della Direzione

Art. 25 -Compiti del Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti può procedere a tutte le verifiche necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo.

Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti.

Al Comitato dei Garanti é inoltre demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti in caso di controversie o dubbi.

Nelle controversie che insorgessero ai livelli Regionali e settoriali dotati di proprio Comitato di Garanti, il Comitato nazionale svolge il suo compito di istanza di secondo grado.

Il rapporto tra Comitato nazionale ed eventuali Comitati settoriali e Regionali è normato da apposito Regolamento della Direzione.

Le modalità di svolgimento dell'attività del Comitato sono stabilite con proprio Regolamento.

Capo III - Amministrazione

Art.26 - Il Direttore Amministrativo

La Direzione nomina, determinandone i poteri, il Direttore Amministrativo della Legacoop.

Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni della Direzione.

Art.27 -Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Legacoop coincide con l'anno solare.

Art.28 - Preventivi e consuntivi

La Presidenza sottopone alla Direzione annualmente entro il mese di novembre dell'anno precedente il preventivo ed entro il mese di giugno dell'anno successivo il rendiconto.

Capo IV – Strutture Settoriali

Art. 29 – Le Strutture Nazionali di Settore

La Legacoop provvede all'istituzione dei Settori, d'intesa o su proposta degli Enti interessati, al fine di garantire l'esercizio di funzioni di rappresentanza e promozione degli interessi delle imprese, secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento.

Le imprese aderenti alla Legacoop sono inquadrare automaticamente nell'area e nel settore specialistico, laddove esistente.

In presenza di un numero adeguato di cooperative interessate e di risorse finanziarie sufficienti, La Legacoop autorizza l'istituzione di Settori in forma di Associazione, ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile. Le disposizioni contenute negli Statuti delle Associazioni di Settore non possono essere in contrasto con le norme e con lo spirito del presente statuto. Negli altri casi i Settori svolgono le loro funzioni di rappresentanza secondo criteri di autonomia gestionale nell'ambito dell'organizzazione della Legacoop ed i dirigenti degli stessi saranno nominati dalle cooperative di concerto con la Legacoop.

I Settori e le Associazioni di settore , di intesa con le cooperative interessate e di concerto con le Legacoop Regionali possono articolarsi in strutture operative Regionali o distrettuali.

I Settori e le Associazioni di settore svolgono le seguenti attività:

- promozione e gestione del confronto con le Istituzioni e gli organismi nazionali deputati alle politiche industriali settoriali e sulle normative di sostegno;
- rappresentanza sindacale negli organismi di settore;
- promozione delle politiche di sistema funzionali a favorire la qualificazione e la crescita dell'impresa cooperativa nel mercato.

Articolo 30 – Le Aree

La Legacoop provvede all'istituzione, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, delle seguenti tre Aree:

- 1) L'Area della cooperazione di utenza, comprendente i Settori che rappresentano le cooperative che svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) L'Area della cooperazione di lavoro, comprendente i Settori che rappresentano le cooperative che si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) L'Area della cooperazione di supporto, comprendente i Settori che rappresentano le cooperative che si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Ciascuna Area ha il compito di presidiare le tematiche specifiche relative alla rispettiva tipologia di scambio mutualistico, nonché le materie di interesse comune a più settori appartenenti alla medesima Area. A tal fine, l'Area provvede a promuovere e coordinare le relazioni fra i diversi settori interessati, nonché a gestire le attività riferite alle materie comuni.

Le Aree sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dalla Direzione della Legacoop, la quale nomina, altresì, i responsabili delle Aree, su proposta dei Settori interessati.

Capo V – Strutture Regionali

Articolo 31 – Le Strutture Regionali

Le Legacoop Regionali rappresentano la Legacoop nazionale nel territorio e nell'ambito della loro autonomia istituzionale, statutaria ed organizzativa, hanno la responsabilità dell'attuazione della politica cooperativa nelle rispettive aree geografiche.

Art. 32 - Ordinamento e amministrazione delle Legacoop Regionali

Le Legacoop Regionali hanno piena autonomia organizzativa, patrimoniale, giuridica e sono rappresentate dai loro Presidenti.

Esse hanno il compito di:

- a) rappresentanza generale della cooperazione verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati a livello territoriale;
- b) definire, di intesa con le cooperative interessate e di concerto con i Settori e le Associazioni nazionali, le possibili articolazioni delle strutture operative settoriali;
- c) promozione di nuova impresa cooperativa, proselitismo, diffusione della cultura cooperativa in ambito territoriale;
- d) definizione e approvazione, d'intesa o su proposta delle cooperative interessate, degli assetti organizzativi e operativi Legacoop nel territorio.

- e) organizzazione ed erogazione dei servizi alle cooperative nonché di adeguate forme di assistenza partecipando alla rete nazionale.
- f) promozione, coordinamento e indirizzo delle politiche intersettoriali di scala territoriale;
- g) promozione e gestione del rapporto con le sedi legislative e amministrative Regionali;
- h) promozione e attuazione di una politica per la qualificazione delle risorse umane;
- i) vigilanza sulla base di quanto previsto dal Regolamento Nazionale della Legacoop;
- j) comunicazione e immagine;

e quant'altro delegato dalla Legacoop Nazionale.

Hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile e rispondono con il loro patrimonio delle proprie obbligazioni.

L'ordinamento e l'amministrazione delle Legacoop Regionali sono regolati dai rispettivi Statuti.

Le disposizioni contenute negli Statuti delle Legacoop Regionali non possono essere in contrasto con le norme e con lo spirito del presente Statuto.

Allo scopo di consolidare di realizzare il criterio di sussidiarietà nel rapporto con le associate, le Legacoop Regionali organizzano sui territori provinciali e sub-provinciali le loro funzioni definendo negli Statuti le forme, le modalità e i livelli di autonomia patrimoniale e gestionale delle proprie articolazioni.

Art.33 - Congressi delle Legacoop Regionali

La convocazione dei Congressi delle Legacoop Regionali é fatta dai rispettivi organi direttivi previa tempestiva comunicazione alla Legacoop Nazionale che ha diritto di parteciparvi con propri rappresentanti.

Il Congresso costituito dai delegati degli Enti associati deve deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno del Congresso Nazionale ed eleggerne i delegati secondo i criteri e le modalità di cui al precedente art. 13.

Capo V – Disposizioni varie

Art.34- Irregolarita' di funzionamento

Nei casi di gravi controversie tra gli Enti associati che pregiudichino il normale funzionamento dell'Associazione, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi, ovvero di gravi irregolarità, la Direzione della Legacoop Nazionale può nominare un commissario straordinario per il ripristino della normalità. L'attivazione della procedura che può avere come esito il commissariamento può avvenire anche su richiesta di almeno il 10% degli Enti aderenti alla associazione interessata.

Il commissario è nominato dalla Direzione della Legacoop, sentito il Comitato dei Garanti, secondo le modalità e i criteri definiti da apposito Regolamento.

Qualora si renda necessario, il commissario ha la facoltà di revocare gli organi in carica e di convocare l'organo competente per una nuova elezione degli stessi.

Art.35 - Regolamento generale

Il presente Statuto, è integrato dal Regolamento Generale e dai successivi Regolamenti specifici la cui approvazione spetta alla Direzione.

Art.36 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento della Legacoop Nazionale, il Congresso nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi cooperativi e mutualistici, secondo i deliberati del Congresso.

Art.37 - Modifiche statutarie

La Direzione della Legacoop ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che venissero richieste dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'art. 5 del D.l.c.p.s. 14/12/47, n.1577, in sede di approvazione del presente Statuto, nonché tutte le altre che si rendessero

necessarie a seguito dell'entrata in vigore di leggi interessanti la cooperazione e la mutualità.

Norma transitoria

Le Legacoop Regionali e territoriali e le Associazioni di settore nazionale e territoriale devono uniformare gli assetti istituzionali ed organizzativi e i rispettivi Statuti alle direttive approvate dall'Assemblea Generale dei Delegati del 5 e 6 febbraio 2004 e alle disposizioni del presente Statuto entro i termini e con le modalità definite dalla Direzione della Legacoop.